

"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati"

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. In ottemperanza della Legge 7 agosto 1990 n.241 e all'art. 8 (*Regolamenti*) dello Statuto della Provincia di Perugia, tenuto conto della L.R. n.16 del 4 Dicembre 2006 che disciplina i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali e l'azione di Comuni, Province, Regione, altri Enti Locali e Autonomie funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo principi di sussidiarietà e semplificazione, il presente regolamento detta termini, modalità e criteri per la concessione da parte della Provincia di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati non regolati da specifiche normative di settore.

2. Nell'attività di cui sopra la Provincia perseguirà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie in un'ottica di sviluppo equilibrato e qualificazione territoriale.

Art. 2 (Esclusione)

1. Non possono essere erogate le provvidenze finanziarie di cui all'art.1 di qualsiasi genere a soggetti che ne abbiano già beneficiato, per la medesima finalità, nello stesso esercizio.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina:

a) i benefici finanziari di qualsiasi genere concessi dalla Provincia che trovano la loro fonte in leggi, statuti, convenzioni e in altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;

b) le manifestazioni e le iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità provinciale, nelle quali la Provincia figura fra i soggetti promotori con un ruolo attivo sin dalla fase propositiva fino quella attuativa;

c) le iniziative direttamente individuate nel P.E.G.;

d) le iniziative che, per il loro carattere straordinario, non possono essere comprese nelle ipotesi previste nei precedenti commi, sono specificatamente individuate e finanziate sulla base di appositi atti di indirizzo della Giunta provinciale.

Art. 3 (Tipologia e natura delle provvidenze)

1. Le provvidenze di cui all'art. 1 si distinguono a favore di "attività annuali", "singole manifestazioni" e "progetti";
2. Si intende per attività annuale quella che abbia un rilevante interesse sociale, che si svolga durante l'intero anno solare e sia indipendente dall'eventuale sovvenzione provinciale;
3. Per singole manifestazioni si intendono quelle iniziative non continuative nell'arco dell'anno solare, anche se ricorrenti in anni successivi, che abbiano carattere episodico;
4. I progetti sono quelle iniziative che nel proprio settore favoriscono forme di aggregazione e compartecipazione di più soggetti singolo e/o associati, anche al fine di razionalizzare costi e coordinare con più efficacia gli interventi previsti;
5. Le provvidenze si articolano nelle forme di:
 - a) Sovvenzioni e contributi: le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla, in tutto o in parte l'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
 - b) sussidi, quando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
 - c) ausili finanziari: provvidenze che non rientrano nelle precedenti categorie, finalizzate al sostegno delle attività ed iniziative svolte dai soggetti richiedenti;
 - d) vantaggi economici: riferibili alla fruizione occasionale e temporanea di beni immobili e mobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti ovvero a tariffe agevolate messa a disposizione di trofei o premi di particolare significato.
6. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

Art. 4 (Programmazione e risorse)

1. La Giunta Provinciale indica annualmente gli ambiti di rilevanza, e le relative risorse, ai quali destinare le sovvenzioni e le provvidenze di cui all'art. 3.
2. La Giunta Provinciale, con cadenza semestrale, approva il programma tenuto

conto dei criteri di cui al successivo art. 5 del presente regolamento.

3. Per le manifestazioni non inserite nella programmazione di cui al comma precedente, la Giunta Provinciale può disporre la concessione di un contributo in relazione alle disponibilità finanziarie;

Art. 5 (Criteri di ammissibilità delle istanze)

1. I benefici di cui al precedente art. 1 sono disposti secondo i seguenti criteri:
 - a) coerenza con gli strumenti di programmazione pluriennali e annuali dell'Ente;
 - b) idoneità a concorrere alla qualificazione, allo sviluppo e alla valorizzazione degli interessi provinciali in una ottica di equilibrio territoriale;
 - c) rilevanza sotto il profilo degli ambiti economici, culturali, turistici, sportivi, ricreativi e sociali;
 - d) capacità di concorrere allo sviluppo di progetti innovativi, in particolare nella fase di consolidamento delle iniziative espresse dal territorio provinciale;
 - e) compatibilità sotto il profilo della localizzazione spazio-temporale con altre iniziative assimilabili;
 - f) qualificabilità sotto il profilo dell'uso corretto, efficace e coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private;
 - g) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 6. (Destinatari delle provvidenze)

1. La concessione delle provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dalla Provincia in favore di:
 - a) enti pubblici;
 - b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che esercitano prevalentemente la loro attività e organizzano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
 - c) associazioni e comitati culturali, sportivi, ricreativi, aziendali, cooperative sociali o enti caratterizzati da impegno sociale e umanitario a vantaggio della comunità provinciale.

Art. 7 (Termini di presentazione delle istanze)

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente regolamento devono essere indirizzate al Presidente della Giunta Provinciale e devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente per le attività annuali e i progetti, così anche per le manifestazioni che si svolgeranno nell'arco del I° semestre dell'anno successivo, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento per le manifestazioni che si svolgeranno nell'arco del II° semestre.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere derogati per iniziative di particolare interesse.

Art. 8 (Documentazione a corredo delle istanze)

1. Le istanze rivolte ad ottenere i benefici e/o sovvenzioni di cui all'art. 1 devono essere corredate della seguente documentazione:
 - a) le generalità del soggetto richiedente o della denominazione dell'Ente, il domicilio, la partita IVA e/o C.F. ;
 - b) descrizione dell'iniziativa proposta, delle finalità perseguite e della misura del contributo richiesto;
 - c) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, dal quale risulti che lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Associazione o della società sono depositati presso la propria sede;
 - d) conto di previsione con indicazione dei costi che si presume di sostenere e le entrate che si stima di realizzare, evidenziando se si siano richiesti o siano stati previsti altri contributi, o agevolazioni pubbliche precisandone la natura e l'entità;
 - e) bilancio consuntivo dell'anno precedente, ove esistente;
 - f) dichiarazione, per i contributi richiesti da soggetti che non siano enti pubblici, attestante che il soggetto richiedente agisca o non in posizione commerciale rispetto all'iniziativa oggetto dell'istanza;
 - g) dichiarazione con cui si attesta che i benefici provinciali non sono destinati agli scopi di cui alla Legge 2 maggio 1974, n.195;*
 - i) Oltre quanto sopra, l'Amministrazione potrà richiedere altra documentazione qualora lo ritenga opportuno;
2.
 - a) Le istanze devono essere presentate e sottoscritte con firma autenticata nelle forme di legge.
 - b). Nel caso di istanze presentate da amministrazioni pubbliche, le medesime non

sono tenute ad ottemperare agli obblighi di cui alla lett. g) del precedente comma l.

* Legge 2 maggio 1974, n.195 "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici". (art. 7 L. 195/74 e s.m.i.)

Art. 9 (Avvio del procedimento)

1. Le richieste di contributo sono assegnate al settore competente per materia, il quale entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo della Provincia comunica l'avvio del procedimento all'interessato.
2. Ogni comunicazione e richiesta di chiarimenti interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione integrativa di cui sopra.

Art. 10 (Ammissione)

1. L'istruttoria amministrativa, tesa alla verifica della legittimità della richiesta, della completezza e della regolarità della documentazione allegata, si conclude con il programma attuativo adottato dalla Giunta.
2. Il programma attuativo di Giunta dispone, con cadenza semestrale, l'ammissione ai benefici di cui all'art. 1, tenendo conto dell'atto di programmazione di cui all'art. 4, secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento e delle risorse disponibili in bilancio, fissa altresì i limiti minimi e massimi sulla base dei quali assegnare i contributi a ciascuna iniziativa ammessa.
3. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.
4. Il provvedimento finale, adottato dal Dirigente del Servizio competente, assegnerà i contributi alle iniziative ritenute ammissibili dal programma attuativo adottato semestralmente dalla Giunta Provinciale, e nell'ambito dei limiti minimi e massimi nello stesso indicati, in relazione alle risorse disponibili in bilancio.

Art. 11 (Accordi specifici)

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento e riferiti ad attività di cui al precedente art.3 commi 2 e 4, devono essere oggetto di specifico accordo;

2. La conclusione degli accordi può essere promossa direttamente dalla Provincia di Perugia ovvero di iniziativa del terzo beneficiario;
3. Gli accordi devono essere contenuti in apposita convenzione;
4. La stipula dell'accordo è preceduta da appositi provvedimenti con i quali viene approvato lo schema di convenzione che deve contenere specifica indicazione in merito agli obblighi imposti al soggetto terzo, alle clausole di garanzia per la continuità dell'attività oggetto della convenzione, al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, alle forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, alla risoluzione di eventuali controversie nonché agli obblighi assunti dall'Amministrazione provinciale, ivi comprese le modalità per l'erogazione delle provvidenze a favor del soggetto convenzionato.

Art. 12 (Erogazione)

1. Per l'erogazione del beneficio il richiedente deve presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o a consuntivo dell'attività svolta:
 - a) relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa o dell'attività e sugli obiettivi conseguiti, da cui risultino eventuali modifiche sostanziali al programma contenuto nell'istanza;
 - b) il consuntivo definitivo dell'iniziativa e dell'attività, firmato dal legale rappresentante da cui risulti l'entità dei benefici e le agevolazioni pubbliche e private ricevute, corredato, qualora se ne ravvisi la necessità, dalla relativa documentazione contabile;
 - c) le indicazioni necessarie alla materiale erogazione del beneficio;
 - d) cognome, nome, luogo e data di nascita per le persone fisiche, esatta ragione sociale e denominazione per soggetti diversi dalla medesima;
 - e) indicazione della persona abilitata alla riscossione e suo codice fiscale ovvero indicazione del c/c bancario o postale e loro sede di riferimento;
 - f) certificazione attestante la posizione del beneficiario in relazione a quanto disposto dall'art.7 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; *
 - g) materiale informativo, illustrativo e promozionale da cui risulti l'indicazione di cui all'art. 13 (Assegnazione dei benefici).
2. Per contributi relativi a manifestazioni il cui ammontare non è superiore a €.1.000,00, il destinatario della sovvenzione deve presentare solo relazione dettagliata

dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa contenente il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'evento organizzato, sottoscritta ai sensi del D.P.R. n.445/2000;

* Legge 19 marzo 1990, n.55" Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" (legge antimafia).

Art. 13 (Patrocinio)

1. La Giunta Provinciale concede, con semplice comunicazione scritta, il patrocinio a iniziative o attività in genere, su istanza degli interessati, in conformità ai criteri elencati nell'art. 5 del presente regolamento.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o altre agevolazioni.
3. Il patrocinio dovrà essere adeguatamente menzionato nel materiale informativo, illustrativo e promozionale relativo all'iniziativa per la quale è stato concesso.

Art. 14 (Assegnazione benefici)

1. L'assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente regolamento, non costituisce diritto acquisito nè aspettativa per gli anni successivi.
2. I soggetti destinatari dei benefici provinciali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria della Provincia nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata, unitamente alla indicazione della eventuale concessione di patrocinio. In difetto di ciò si procede alla revoca della sovvenzione concessa.

Art. 15 (Albo dei beneficiari)

1. I soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. n.118 del 7/04/2000 nell'apposito Albo tenuto dall'Area Controllo di Gestione e Finanziaria, che provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 16 (Abrogazione)

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e Privati" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.32 del 25.03.1996.